

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 10 DEL 02/05/2018

Detrazione IVA su acquisto carburanti: valide tutte le forme di pagamento.

Ai fini della detraibilità dell'IVA e della deducibilità della spesa, l'acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante: bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente, oltre naturalmente alle carte di credito, al bancomat e alle carte prepagate.

Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 4 aprile 2018. Il provvedimento attua le previsioni della legge di Bilancio 2018 che ha introdotto, con decorrenza 1° luglio 2018, alcune limitazioni alla detraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, subordinando le stesse all'utilizzo di forme di pagamento qualificato.

Ai fini della detrazione dell'IVA relativa alle spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, si considerano idonei a provare l'avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:

- gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
- i mezzi di pagamento elettronici (a titolo meramente esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale);
- carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

È quanto prevede il provvedimento n. 73203/2018 del 4 aprile 2018, con cui l'Agenzia delle Entrate ha individuato le forme di pagamento qualificato ritenute idonee ai fini della detrazione dell'IVA relativa all'acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore.

Le stesse forme di pagamento qualificato individuate sono da considerarsi idonee ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito.

Il provvedimento dell'Agenzia dà attuazione alle previsioni della legge di Bilancio 2018, che ha introdotto - con decorrenza 1° luglio 2018 - una serie di limitazioni alla detraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, subordinando le stesse all'utilizzo di forme di pagamento qualificato.

Carte carburanti

Le forme di pagamento qualificato ritenute idonee dal legislatore troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, come accade, ad esempio, per le carte utilizzate nei contratti c.d. di “netting”, laddove il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.

Tale sistema è da considerarsi valido anche a seguito delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018 in tema di cessioni di carburanti, ma solo qualora i rapporti tra gestore dell’impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest’ultima e l’utente, siano regolati con gli strumenti di pagamento indicati nel provvedimento (in particolare, assegni, vaglia cambiari e postali, mezzi di pagamento elettronici).

Buoni benzina

Restano validi anche i sistemi, comunque denominati, di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento di cui sopra.

Distinti saluti

Dott.ssa Angela Cunzio